

STUDIO
ALBERTI - UBINI - CASTAGNETTI - MAGGI
Dottori Commercialisti Associati

ASSOCIATI:

GIOVANNI ALBERTI

*Professore Ordinario di Economia
Aziendale in quiescenza
dottore commercialista - revisore legale*

CLAUDIO UBINI

dottore commercialista - revisore legale

ALBERTO CASTAGNETTI

dottore commercialista - revisore legale

RITA MAGGI

dottore commercialista - revisore legale

PIAZZA CITTADELLA 6

37122 VERONA

TELEFONO: 045/597825-8000933

TELEFAX: 045/8010330

E-MAIL: info@albertiassociati.com

PEC: studioalbertiassociati@legalmail.it

www.albertiassociati.com

COLLABORATORI:

LAURA CORDIOLI

dottore commercialista – revisore legale

MARIA TERESA COLOMBARI

dottore commercialista - revisione legale

MAURO MINGHINI

dottore commercialista – revisore legale

ANDREA FERLITO

dottore commercialista - revisore legale

SARA ZORZO

dottore in economia

MARIA VITTORIA MARCONI

dottore in economia

Verona, 26 settembre 2024

Spettabili

CLIENTI DELLO STUDIO

LORO INDIRIZZI

NOTA INFORMATIVA N. 27/2024

Credito d'imposta per investimenti 5.0

L'art. 38 del DL n. 19/2024 (c.d. DL "PNRR") ha introdotto un credito d'imposta per gli investimenti effettuati dall'1.1.2024 al 31.12.2025 relativi al piano transizione 5.0.

SOMMARIO

1. Informazioni generali sul credito d'imposta.....	1
2. Credito d'imposta effettivamente spettante	3
3. Modalità di accesso all'agevolazione.....	3
4. Adempimenti documentali	4

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO D'IMPOSTA

Nella seguente tabella sono riepilogate le principali caratteristiche dell'agevolazione:

Credito d'imposta transizione 5.0	
Soggetti beneficiari	Imprese (salvo specifiche esclusioni)
Ambito temporale	Investimenti nell'ambito di progetti di innovazione avviati dall'1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Credito d'imposta transizione 5.0	
Investimenti agevolabili	<p>Sono agevolabili gli investimenti in nuovi beni strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiali di cui all'Allegato A L. 232/2016, • immateriali di cui all'Allegato B L. 232/2016; <p>a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall'investimento. Nell'ambito del progetto di innovazione, sono altresì agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli investimenti in beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energie da fonti rinnovabili; • le spese di formazione del personale.
Misura del credito d'imposta	<p>Differenziata in relazione alla riduzione dei consumi energetici, con un incremento delle aliquote e dei limiti massimi di costi ammissibili. L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziare a valere sul PNRR.</p>
Procedura di accesso	<p>Presentazione di specifiche comunicazioni e certificazioni tecniche tramite il portale GSE, secondo i modelli ivi disponibili.</p>
Modalità di utilizzo	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione tramite il modello F24; • decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito d'imposta spettante e comunque decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile; • in una o più quote entro il 31.12.2025; l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali.
Adempimenti documentali	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione della dicitura in fattura con il riferimento normativo; • Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (costo superiore a 300.000 euro); • Certificazione contabile; • Certificazioni tecniche (ex ante ed ex post) relative al risparmio energetico; • Comunicazione del titolare effettivo.
Cumulabilità	<p>Cumulabilità con altre agevolazioni, nel limite del costo sostenuto. Espresso divieto di cumulo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • credito d'imposta per investimenti 4.0 ex L. 178/2020; • credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica.
Decadenza	<p>Pena la decadenza, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni non devono essere ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione; • deve essere mantenuto il risparmio energetico ottenuto con il progetto di innovazione.

La seguente tabella riepiloga la misura dell'agevolazione:

	% riduzione consumi	% riduzione consumi	% riduzione consumi
Quote di investimenti	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%

	% riduzione consumi	% riduzione consumi	% riduzione consumi
Quote di investimenti	Struttura Produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura Produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura Produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%

2. CREDITO D'IMPOSTA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE

E' stato chiarito che, in seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:

- nel caso in cui i costi effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
- nel caso in cui i costi effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione in base ai costi.

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AGEVOLAZIONE

La procedura per la richiesta del credito d'imposta prevede tre fasi:

1. comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
2. comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini;
3. comunicazione di completamento.

In particolare:

- per la prenotazione del credito d'imposta le imprese devono inviare una comunicazione preventiva, corredata dalla certificazione "tecnica" ex ante. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa beneficiaria per anno (50 milioni di euro);
- il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dall'invio della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell'importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse;
- entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma), l'impresa deve trasmettere una comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di

acquisizione dei beni di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo;

- entro 5 giorni dalla data di presentazione di tale comunicazione, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato;
- a seguito del completamento del progetto di innovazione (e in ogni caso entro il 28.2.2026), l'impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione tecnica ex post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato;
- entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato;
- decorsi 10 giorni da tale comunicazione, il credito d'imposta sarà utilizzabile.

Le comunicazioni vanno corredate con la documentazione richiesta, sulla base dei modelli resi disponibili sul sito del GSE.

4. ADEMPIMENTI DOCUMENTALI

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, sotto forma di perizie asseverate, rilasciate da un valutatore indipendente.

Inoltre, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

4.1 Documenti di spesa

Le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento all'art. 38 del DL 19/2024.

Qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta, nei suddetti documenti deve essere altresì indicato il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica del GSE, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX.

4.2 Certificazione della documentazione contabile

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4.3 Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0

Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l'interconnessione degli stessi va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000,00 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

Restiamo a disposizione per ulteriore chiarimento, nel mentre ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Studio
Alberti Ubini Castagnetti Maggi